



I.C. CARDUCCI - V. DA FELTRE - RC
Prot. 0002188 del 06/02/2022
(Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA
Alle Famiglie
Al DSGA

Albo/Atti/Sito web

Oggetto: Nuova normativa su gestione casi Covid e svolgimento delle attività didattiche - Decreto-legge n.5 del 4 febbraio 2022 contenente misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Il decreto-legge n.5 del 4 febbraio 2022 introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, modificando le regole per la gestione della crisi pandemica nel settore specificatamente scolastico.

Pertanto, alla luce del nuovo decreto, a partire da lunedì 7 Febbraio 2022 tutte le situazioni nuove o le quarantene / sorveglianze già in essere nelle classi seguiranno le disposizioni di seguito riportate:

Per la scuola dell'infanzia

- fino a 4 casi di positività accertati in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori per 10 giorni. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare alla comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5).
- dal 5° caso di positività accertata, si applica a tutta la classe la sospensione delle attività didattiche per 5 giorni.

Per la scuola primaria

- fino a 4 casi di positività accertati in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 10 giorni. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare alla comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5);
- dal quinto caso di positività al Covid-19 accertata in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di richiamo o di essere esenti alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza in autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni, per 10 giorni. Per gli altri si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per la scuola Secondaria di I e II grado

- con 1 caso di positività accertato in classe, le attività proseguono per tutta la classe in presenza con l'uso di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
- con 2 o più casi di positività accertati in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di



richiamo o di essere esenti alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, in autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Per gli altri si applica la DDI per 5 giorni.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza (chi non è vaccinato, chi non ha concluso il ciclo vaccinale primario, chi è guarito da più di 120 giorni) si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico o molecolare e con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni (se di età superiore a sei anni). La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l'accesso degli stessi alla didattica in presenza in auto sorveglianza.

Sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 e del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022, il ministero della Salute ha diramato una nuova circolare (in allegato) per l'aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 nella quale chiarisce che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Misure per chi non è vaccinato, non ha completato il ciclo primario o non ha fatto la terza dose

Per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ovvero abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Misure per chi ha la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni o è guarito entro 120 giorni o è guarito dopo il completamento del ciclo primario

Per i contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa **Sonia Barberi**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)



ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDUCCI - V. DA FELTRE"



Via Cannizzaro, 12 - 89123 REGGIO CALABRIA

C. M.: RCIC867007 - C. F.: 92081320803 - Codice Univoco UFDW9D ☎ 0965 23504 / 300990 📠 0965 330400
Sito web: www.iccarduccidafeltre.edu.it E-mail: rcic867007@istruzione.gov.it PEC: rcic867007@pec.istruzione.it

Allegati:

- D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022
- Circolare ministero della salute
- Informativa privacy